



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 05/06/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

SESSA MICHELE, Presidente
SCALERA ANTONIO, Relatore
RIZZUTI ANTONIO, Giudice

in data 05/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2450/2022 depositato il 12/10/2022

proposto da

██████████ S.r.l. - ██████████

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Catanzaro

Difeso da

Emilia Todarello - TDRMLE72P56C352C

ed elettivamente domiciliato presso emiliatodarello@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200012514160000 IMU 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 28.9.2022, la società [REDACTED] SRL ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2020 00125 141 60 000 e del relativo ruolo sotteso, notificata il 29.06.2022 ed intimante il pagamento della somma di € 106.456,38, come di seguito suddivisa:

Imposta Municipale unica anno 2012: € 103.350,00;

Oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 3.100,50;

Diritti di notifica spettanti a Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 5,88.

Si è costituita in data 4.5.2023 l'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, resistendo al ricorso e chiedendo e di essere tenuta indenne dal Comune di [REDACTED] che chiamava in manleva.

La Corte ha trattenuto la causa all'udienza del 5.6.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Va, anzitutto, rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepisce in via pregiudiziale la nullità della cartella di pagamento de qua per oggettiva mancanza di legittimazione attiva in capo ad Agenzia Entrate – Riscossione, relativamente al potere di riscuotere i tributi locali in nome e per conto del Comune di [REDACTED]

Invero, come risulta dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il suindicato Comune, con delibera del Consiglio Comunale del 28.11.2018 (all. n. 3), ha affidato all'Agenzia la gestione dell'attività di riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, di pertinenza dell'Amministrazione comunale, così come prescritto dal D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 50/2017.

Ne deriva, dunque, che legittimamente l'odierna resistente ha notificato la cartella esattoriale de qua alla [REDACTED] S.r.l. al fine di riscuotere, per conto dell'Ente precedente, il tributi locali non versati (I.M.U.) per l'annualità 2012. la cartella esattoriale impugnata non è stata preceduta dalla notifica dell'atto presupposto.

Va, invece, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.

Risulta, infatti, fondata la doglianza della ricorrente secondo cui la cartella di pagamento opposta è nulla

per palese ed insanabile violazione dell'art. 10, comma 10, del regolamento comunale sulla IUC (che include l'imu) del comune di [redacted] oltreche' della legge n. 296/2006, art. 1 – comma 161, quale conseguenza dell'omessa e/o irrituale notifica dell'avviso di accertamento alla contribuente.

La mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto conseguente (cartella esattoriale), secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente.

2. La tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ne comporta la decadenza dal poter di chiamare in causa l'Ente impositore.

3. Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite che, per la restante metà, si liquidano come da nota spese.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
- 2) condanna l'**Agenzia delle Entrate Riscossione** al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in **€ 3.557,00** oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Catanzaro, il 5.6.2023

Il Relatore

Dott. Antonio Scalera

Il Presidente

Dott. Michele Sessa